

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) TOMMASI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 11/02/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n.***080) e uno con delegazione di pagamento (n.***082), entrambi stipulati in data 19/06/2012 ed estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi al 31/8/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- in relazione al contratto di cessione del quinto (n. ***080), il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 2.211,30 a titolo di "commissioni di intermediazione" e di € 291,67 a titolo di "spese di attivazione", nonché il rimborso di € 702,00 a titolo di quote insolute;
- in relazione al contratto di delegazione di pagamento (n. ***082), il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 2.230,11 a titolo di "commissioni di intermediazione" e di € 295,83 a titolo di "spese di attivazione", nonché il rimborso di € 698,00 a titolo di quote insolute;
- gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto fino all'effettivo soddisfo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo per entrambi i contratti:

- riguardo all'applicazione della sentenza *Lexitor*, che secondo la giurisprudenza e l'orientamento dell'Arbitro gli oneri da restituire in sede di estinzione anticipata sono



solo quelli soggetti a maturazione nel corso della durata del contratto; quanto detto rileva a maggior ragione per quei costi, come le commissioni d'intermediazione e gli oneri erariali, che sono percepiti da un soggetto diverso dal finanziatore; inoltre richiama quanto affermato dalla Tribunale di Napoli, con la sentenza 10489/2019, e dal Tribunale di Monza con sentenza 2573/2019, rispetto alla natura non *self executing* della Direttiva 2008/48 e, di conseguenza, la inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati;

- la natura up-front della commissione d'intermediazione sub lett. B), posto che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (sul punto allega la fattura relativa all'importo corrisposto all'intermediario del credito nonché alcune decisioni ABF);
- la natura, del pari, up-front, delle spese di attivazione sub lett. C);
- la retrocessione delle quote considerate insolute in sede di conteggio estintivo.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi*



dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterrrebbe una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”, che viene ritenuta dal Collegio “priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno.

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudice in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Contratto n. *080**

Fatte queste premesse, nel caso di specie, il Collegio riguardo le commissioni di intermediazione conformemente a quanto deciso dal Collegio di Bari nella decisione n. 9643/2020, ritiene che queste abbiano natura *up front*, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali; mentre al contrario, riconosce natura *recurring* alle spese di attivazione, in quanto remunerative anche di attività riferibili alla fase di svolgimento del rapporto.”

In conclusione, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 50 |
| rate residue | 70 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 6,98% |
|-------|-------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| | % restituzioni |
| - in proporzione lineare | 58,33% |
| - in proporzione alla quota | 37,38% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | tot ristoro |
|-----|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | rimborsi ▼ | |
| ○ | comm. intermediazione (up front) | € 3.790,80 | € 2.211,30 | € 1.417,03 | ○ | € 1.417 |
| ○ | spese di attivazione (recurring) | € 500,00 | € 291,67 | € 186,90 | ○ | € 292 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | € 0 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | € 0 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | € 0 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | € 0 |
| ○ | rimborsi senza imputazione | | | | ○ | € 0 |

| | |
|----------------------------|---------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 1.709 |
| interessi legali | si |

Contratto n. *082**

Nel caso di specie, il Collegio riguardo le commissioni di intermediazione conformemente a quanto deciso dal Collegio di Bari nella decisione n. 9643/2020, ritiene che queste



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

abbiano natura *up front*, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali; mentre al contrario, riconosce natura *recurring* alle spese di attivazione, in quanto remunerative anche di attività riferibili alla fase di svolgimento del rapporto.”

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

| | | |
|----------------------------|--|-----|
| durata del finanziamento ▶ | | 120 |
| rate scadute ▶ | | 49 |
| rate residue | | 71 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 7,24% |
|-------|-------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| % restituzioni | |
| - in proporzione lineare | 59,17% |
| - in proporzione alla quota | 38,49% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | comm. intermediazione (up front) | € 3.769,20 | € 2.230,11 | € 1.450,79 | ○ | | € 1.451 |
| ○ | spese di attivazione (recurring) | € 500,00 | € 295,83 | € 192,45 | ○ | | € 296 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0 |
| ● | <i>rimborsi senza imputazione</i> | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0 |
| tot rimborsi ancora dovuti | | | | | | | € 1.747 |
| interessi legali | | | | | | si | |

In definitiva, va accertato, per entrambi i contratti di finanziamento, il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 3.456,00, oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.456,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS